

ORDINANZA

| NUMERO | DATA | PROTOCOLLO | PROVVEDIMENTO IN TEMA DI SANITÀ – INTERVENTI VOLTI A CONTENERE LA DIFFUSIONE DELL'AMBROSIA (<i>Ambrosia artemisifolia</i>) |
|--------|------------|------------|--|
| 16 | 23/08/2013 | 38211/13 | |

IL SINDACO

Premesso che l'Ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*) è una specie vegetale altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Medico dell'A.S.L. di Como del 2/08/2013 "Prevenzione delle allergie da Ambrosia" dalla quale emerge che, a seguito di sopralluoghi svolti il 23 e 24 luglio 2013, è stata rilevata "la presenza di Ambrosia in maniera diffusa" nel territorio del Comune di Como, "anche ai bordi delle strade provinciali", e "in relazione alla sua rilevanza di sanità pubblica di confermare la necessità di predisporre iniziative finalizzate a limitare la diffusione dell'Ambrosia nelle zone non ancora infestate, nonché a contenere la dispersione del polline in quelle infestate";

Considerato che

- l'Ambrosia è una pianta annuale infestante che fiorisce tra agosto e settembre, producendo grandi quantità di polline;
- tale vegetale cresce di preferenza su terreni incolti, nelle aree verdi non curate, nelle aree industriali dismesse, sulle terre smosse all'interno di cantieri edili e legati alla realizzazione di grandi opere di viabilità, sulle banchine stradali, nelle rotatorie e sugli spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, lungo i fossi ed in genere in tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate;

Rilevato che

- l'incuria delle aree di cui sopra è uno dei fattori che ha favorito la diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e la produzione di polline da parte della pianta, se effettuata in periodi e con numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione sul campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare permanentemente la diffusione dell'Ambrosia ed a contenere l'aerodispersione del suo polline al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche, in continuità con quanto disposto con l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 17 del 5/07/2012 PG 32584/2012;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25522 del 29/03/1999 "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Visti

- le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia per gli anni 2004-2006" approvate con Decreto n. 7257 del 24/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposta agli Enti locali l'emissione di Ordinanze sindacali;
- la nota dell'A.S.L. di Como PG 30719 del 26/06/2012 con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportato nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia – U.O. Prevenzione ha trasmesso alle A.S.L. (Prot. n. H1.2012.0012379 del 18/04/2012);
- il Regolamento Locale d'Igiene recante norme su pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti altresì

- gli artt. 54 e 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L.";

- l'art. 7bis del medesimo D. Lgs. 267/2000

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori e conduttori di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte (ivi comprese quelle sottostanti i piloni dell'alta tensione), aree verdi industriali dismesse, cantieri edili attivi e non, cantieri legati alla realizzazione di grandi opere di viabilità, agli Enti proprietari o gestori di strade e ferrovie ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private ricadenti nel territorio del Comune di Como:

1. di verificare **costantemente**, ciascuno per le aree di propria competenza, l'eventuale presenza di Ambrosia;
2. di effettuare **ogni anno**, tra giugno e settembre periodici interventi di pulizia di dette aree eseguendo almeno due sfalci nei seguenti periodi:
 - 1° sfalcio: ultima settimana di luglio
 - 2° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agostononché, in caso di necessità, l'esecuzione di un ulteriore sfalcio a settembre;
3. di eseguire **nei mesi estivi** periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità PG n. 37612 del 8/06/2012, allegato alla presente Ordinanza.

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi negli spazi aperti di propria pertinenza come giardini, cortili, parcheggi, marciapiedi interni, la periodica ed accurata rimozione di ogni tipo di erba infestante presente.

AVVERTE

che chiunque violi quanto disposto con la presente Ordinanza, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono con presenza di Ambrosia, sarà punito con una sanzione amministrativa:

- da 50,00 € a 200,00 € per un'area fino a 2.000 mq
- da 200,00 € a 500,00 € per un'area oltre i 2.000 mq

AVVISA

- che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista.

A norma dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, potrà essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia, ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che:

- l'Ufficio competente di questa Amministrazione è il Settore Parchi, Giardini e Arredo urbano;
- il Dirigente del Settore competente è l'Ing. Pierantonio Lorini;
- il responsabile dell'istruttoria è il Dr. Stefano Proserpio, tel. 031/252339.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge.

Copia della presente ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza:

- alla Polizia Locale di Como
- all'A.S.L. di Como - Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita, Via Castelnovo n. 1 – 22100 Como

IL SINDACO
Dott. Mario Lucini



Como, 13 agosto 2013